



Berna, 30 dicembre 2020

## **Modifiche alla Convenzione di Basilea concernenti i rifiuti di plastica**

Il 10 maggio 2019 sono stati adottati degli emendamenti alla Convenzione di Basilea concernenti i movimenti oltre frontiera di rifiuti di plastica. Tali modifiche entrano in vigore il 1° gennaio 2021.

### Modifiche alla Convenzione di Basilea

Allegato II, Categorie di rifiuti che richiedono un esame speciale:

- Viene aggiunto il codice Y48 (cfr. pag. 2 e segg.).

Allegato VIII, Elenco A:

- Viene aggiunto il codice A3210 (cfr. pag. 3 e segg.).

Allegato IX, Elenco B:

- Il codice B3010 è abrogato (cfr. pag. 4 e segg.).

- Viene aggiunto il codice B3011 (cfr. pag. 4 e segg.).

### Conseguenze per l'importazione e l'esportazione di rifiuti in plastica

Quali rifiuti sono soggetti all'obbligo di notifica dal 1° gennaio 2021?

- Miscugli di diversi tipi di plastiche (codice Y48)
- Bottiglie e altri corpi cavi raccolti separatamente (codice Y48)
- Rifiuti di plastica mescolati con altri rifiuti come carta, metallo, legno ecc. (non elencati)
- Rifiuti di plastica contenenti sostanze pericolose (A3210)

Quali rifiuti possono essere esportati con la procedura verde dal 1° gennaio 2021?

- Rifiuti di plastica monovariata come i rifiuti derivanti dalla produzione di oggetti di plastica non contaminati da altri rifiuti (codice B3011)
- Bottiglie per bevande in PET raccolte separatamente (codice B3011)
- Rifiuti monovarietali di PVC (codice GH013) negli Stati membri dell'OCSE
- Nota:
  - Le importazioni di rifiuti di PVC in alcuni Paesi dell'OCSE sono soggette all'obbligo di notifica. L'esportatore deve chiedere all'autorità competente del Paese importatore quale procedura è applicata.
  - Il tipo esatto di plastica deve essere indicato nel campo 9 del modulo secondo l'allegato VII (Informazioni che devono accompagnare le spedizioni di rifiuti).

Per maggiori raggugli, non esitate a contattarci: [waste@bafu.admin.ch](mailto:waste@bafu.admin.ch)

## Categorie di rifiuti che richiedono un esame speciale

Viene aggiunto il codice Y48:

Y48<sup>1,2</sup> Rifiuti di plastica, compresi i miscugli di tali rifiuti, ad eccezione di quelli seguenti:

- I rifiuti di plastica definiti pericolosi in virtù del paragrafo 1 a) dell'articolo 1<sup>3</sup>
- I rifiuti di plastica di seguito elencati, a condizione che siano destinati a essere riciclati<sup>4</sup> in modo ecologicamente razionale e siano quasi esenti da contaminazione e da altri tipi di rifiuti<sup>5</sup>:
  - Rifiuti di plastica costituiti quasi esclusivamente<sup>6</sup> da un polimero non alogenato, comprendenti (ma non limitati a) i polimeri seguenti:
    - polietilene (PE)
    - polipropilene (PP)
    - polistirene (PS)
    - acrilonitrile butadiene stirene (ABS)
    - polietilene tereftalato (PET)
    - policarbonati (PC)
    - polieteri (PC)
  - Rifiuti di plastica costituiti quasi esclusivamente<sup>7</sup> da una resina o da un prodotto di condensazione induriti, comprendenti (ma non limitati a) le resine seguenti:
    - resine ureiche di formaldeide
    - resine fenoliche di formaldeide
    - resine melaminiche di formaldeide
    - resine epossidiche
    - resine alchidiche
  - Rifiuti di plastica costituiti quasi esclusivamente<sup>8</sup> da uno dei polimeri fluorurati seguenti<sup>9</sup>:
    - perfluoroetilene/propilene (FEP)
    - perfluoroalcooli alcani:
      - Tetrafluoroetilene/perfluorvinilietere (PFA)
      - Tetrafluoroetilene/perfluorometilvinilietere (MFA)
    - fluoruro di polivinile (PVF)
    - polifluoruro di vinilidene (PVDF)
- Miscugli di rifiuti di plastica costituiti da polietilene (PE), polipropilene (PP) e/o polietilene tereftalato (PET), a condizione che ciascuno dei loro componenti sia destinato a essere riciclato separatamente<sup>10</sup> e in modo ecologicamente razionale e sia quasi esente da contaminazione, e di altri tipi di rifiuti<sup>11</sup>.

<sup>1</sup> Questa rubrica ha effetto dal 1° gen. 2021.

<sup>2</sup> Le Parti possono imporre requisiti più rigorosi in relazione con questa rubrica.

<sup>3</sup> Cfr. la rubrica correlata A3210 dell'elenco A dell'all. VIII.

<sup>4</sup> Riciclaggio/recupero di sostanze organiche non utilizzate come solventi (operazione R3 della parte B dell'all. IV) o, se necessario, stoccaggio temporaneo limitato a un solo caso, a condizione che sia seguito dall'operazione R3 e attestato da una documentazione contrattuale o ufficiale adeguata.

<sup>5</sup> Le specificazioni internazionali e nazionali possono offrire un punto di riferimento per l'interpretazione dell'espressione «quasi esente da contaminazione e da altri tipi di rifiuti».

<sup>6</sup> Le specificazioni internazionali e nazionali possono offrire un punto di riferimento per l'interpretazione dell'espressione «quasi esclusivamente».

<sup>7</sup> Le specificazioni internazionali e nazionali possono offrire un punto di riferimento per l'interpretazione dell'espressione «quasi esclusivamente».

<sup>8</sup> Le specificazioni internazionali e nazionali possono offrire un punto di riferimento per l'interpretazione dell'espressione «quasi esclusivamente».

<sup>9</sup> Esclusi i rifiuti prodotti dopo la fase di consumo.

<sup>10</sup> Riciclaggio/recupero di sostanze organiche non utilizzate come solventi (operazione R3 della parte B dell'all. IV) con preselezione e, se necessario, stoccaggio temporaneo limitato a un solo caso, a condizione che sia seguito dall'operazione R3 e attestato da una documentazione contrattuale o ufficiale adeguata.

<sup>11</sup> Le specificazioni internazionali e nazionali possono offrire un punto di riferimento per l'interpretazione dell'espressione «quasi esente da contaminazione e da altri tipi di rifiuti».

## **Elenco A**

*Viene aggiunto il codice A3210:*

A3210<sup>12</sup> Rifiuti di plastica, compresi miscugli di tali rifiuti, che contengono o che sono contaminati da componenti che figurano nell'allegato I in proporzione tale che presentano una delle caratteristiche di pericolo di cui all'allegato III (cfr. le rubriche connesse Y48 di cui all'allegato II e B3011 dell'elenco B)

---

<sup>12</sup> Questa rubrica ha effetto dal 1° gen. 2021.

**Elenco B**

Alla voce B3010 è aggiunta la seguente nota a piè di pagina:

B3010<sup>13</sup> Rifiuti solidi in plastica

Viene aggiunto il codice B3011:

B3011<sup>14</sup> Rifiuti di plastica (cfr. le rubriche connesse Y48 dell'allegato II e A3210 dell'elenco A):

- I rifiuti di plastica di seguito elencati, a condizione che siano destinati a essere riciclati<sup>15</sup> in modo ecologicamente razionale e siano quasi incontaminati e da altri tipi di rifiuti<sup>16</sup>:
- Rifiuti di plastica costituiti quasi esclusivamente<sup>17</sup> da un polimero non alogenato, comprendenti (ma non limitati a) i polimeri seguenti:
  - polietilene (PE)
  - polipropilene (PP)
  - polistirene (PS)
  - acrilonitrile butadiene stirene (ABS)
  - polietilene tereftalato (PET)
  - policarbonati (PC)
  - polieteri (PC)
- Rifiuti di plastica costituiti quasi esclusivamente<sup>18</sup> da una resina o da un prodotto di condensazione induriti, comprendenti (ma non limitati a) le resine seguenti:
  - resine ureiche di formaldeide
  - resine fenoliche di formaldeide
  - resine melaminiche di formaldeide
  - resine epossidiche
  - resine alchidiche
- Rifiuti di plastica costituiti quasi esclusivamente<sup>19</sup> da uno dei polimeri fluorurati seguenti<sup>20</sup>:
  - perfluoroetilene/propilene (FEP)
  - perfluoroalcooli alcani:
    - Tetrafluoroetilene/perfluorvinilietere (PFA)
    - Tetrafluoroetilene/perfluormetilvinilietere (MFA)
  - fluoruro di polivinile (PVF)
  - polifluoruro di vinilidene (PVDF)
- Miscugli di rifiuti di plastica costituiti da polietilene (PE), polipropilene (PP) e/o polietilene tereftalato (PET), a condizione che ciascuno dei loro componenti sia destinato a essere riciclato separatamente<sup>21</sup> e in modo ecologicamente razionale e sia quasi esente da contaminazione, e di altri tipi di rifiuti<sup>22</sup>.

<sup>13</sup> La rubrica B3010 è applicabile fino al 31 dic. 2020. La rubrica B3011 entra in vigore il 1° gen. 2021.

<sup>14</sup> La rubrica B3010 è applicabile fino al 31 dic. 2020. La rubrica B3011 entra in vigore il 1° gen. 2021.

<sup>15</sup> Riciclaggio/recupero di sostanze organiche non utilizzate come solventi (operazione R3 della parte B dell'all. IV) o, se necessario, stoccaggio temporaneo limitato a un solo caso, a condizione che sia seguito dall'operazione R3 e attestato da una documentazione contrattuale o ufficiale adeguata.

<sup>16</sup> Le specificazioni internazionali e nazionali possono offrire un punto di riferimento per l'interpretazione dell'espressione «quasi esente da contaminazione e da altri tipi di rifiuti».

<sup>17</sup> Le specificazioni internazionali e nazionali possono offrire un punto di riferimento per l'interpretazione dell'espressione «quasi esclusivamente».

<sup>18</sup> Le specificazioni internazionali e nazionali possono offrire un punto di riferimento per l'interpretazione dell'espressione «quasi esclusivamente».

<sup>19</sup> Le specificazioni internazionali e nazionali possono offrire un punto di riferimento per l'interpretazione dell'espressione «quasi esclusivamente».

<sup>20</sup> Esclusi i rifiuti prodotti dopo la fase di consumo.

<sup>21</sup> Riciclaggio/recupero di sostanze organiche non utilizzate come solventi (operazione R3 della parte B dell'all. IV) con preselezione e, se necessario, stoccaggio temporaneo limitato a un solo caso, a condizione che sia seguito dall'operazione R3 e attestato da una documentazione contrattuale o ufficiale adeguata.

<sup>22</sup> Le specificazioni internazionali e nazionali possono offrire un punto di riferimento per l'interpretazione dell'espressione «quasi esente da contaminazione e da altri tipi di rifiuti».